

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Addi 16 marzo 2017, in Roma

Le società Wind tre S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A., 3Iettronica Industriale S.p.A.

E

Le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uicom Uil


Premesso che:

- Le parti concordano sull'importanza di rafforzare un modello relazionale che assume come obiettivo strategico la prevenzione dei conflitti attraverso il confronto costante, mirato alla definizione di soluzioni e finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza.
- L'informazione e la consultazione possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia con l'obiettivo di prevenire e superare la conflittualità salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda;
- Le parti confermano le previsioni di cui all'art. 3 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) e ribadiscono l'esigenza di ottemperare – per gli aspetti di rispettiva pertinenza – a quanto previsto dall'art. 8 del suddetto CCNL TLC;
- Le parti, infine, confermano i contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014

Tutto ciò premesso si è convenuto e concordato quanto segue:

1. Commissioni paritetiche – Osservatorio

- 1.1. Alla luce del positivo contributo offerto dalle commissioni bilaterali e dai gruppi di lavoro ad hoc costituiti su specifiche tematiche, viene confermata la centralità delle Commissioni Nazionali nel modello aziendale di relazioni sindacali.
- 1.2. A far data dalla presente intesa, il sistema complessivo degli organismi bilaterali nazionali in Wind Tre sarà così ridefinito:
 - Commissione Formazione e Professionalità
 - Comitato Premio di Risultato
 - Commissione Welfare e Pari Opportunità
 - Osservatorio controllo a distanza
- 1.3. Per quanto concerne le materie dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, le parti convengono che gli incontri previsti dal testo unico 81/08 si terranno, a livello nazionale, con frequenza quadrimestrale e, comunque, in numero di almeno 2 nel corso dell'anno.
- 1.4. Le commissioni e l'osservatorio di cui al presente paragrafo saranno composte da un massimo di 6 rappresentanti per le OO.SS.; i rappresentanti di parte sindacale ed




aziendale all'interno della Commissione potranno essere affiancati da altri componenti la RSU e da componenti di nomina aziendale, aventi specifica conoscenza in ordine a particolari tematiche trattate. Le riunioni avverranno, di norma, con cadenza quadrimestrale.

- 1.5. Le parti ritengono altresì di comune interesse valorizzare il livello territoriale di confronto, al fine di poter esaminare in maniera mirata le specificità di ciascun sito.
- 1.6. A livello territoriale si procederà, oltre a quanto previsto dal CCNL, a:
 - analisi dell'impatto dell'innovazione organizzativa sul sito produttivo;
 - gestione delle problematiche di rilievo locale;
 - applicazione delle strumentazioni individuate a livello superiore;
 - esame congiunto in tema di flessibilità.

2. RSU e Coordinamento Nazionale

- 2.1. Le parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.01.2014 in materia di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro.
- 2.2. In questa ottica le OO.SS. competenti si impegnano ad avviare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le procedure elettorali nelle unità produttive interessate, come di seguito definite; sino a tale data le funzioni e le prerogative di legge e di contratto rimarranno in capo alle RSU attualmente in carica.
- 2.3. Esclusivamente ai fini dell'elezione delle RSU nonché, al loro interno, dei Rappresentanti per la Sicurezza, le parti convengono di individuare le unità produttive secondo gli ambiti territoriali riportati nella tabella dell'Allegato 1; al fine di garantire la massima rappresentatività delle strutture sindacali aziendali e l'efficacia del confronto con l'Azienda, i collegi elettorali verranno costituiti in modo da rappresentare gruppi territorialmente omogenei di lavoratori.
- 2.4. In ogni caso il numero dei componenti di ciascuna RSU è determinato sulla base di quanto disposto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.01.2014 e non subirà modificazioni per il periodo di durata in carica delle medesime; tre mesi prima della scadenza l'Azienda comunicherà alle OO.SS. firmatarie la forza lavoro presente nell'unità produttiva interessata, ai fini del rinnovo della RSU.
- 2.5. Al fine di valorizzare il contributo delle RSU a tutte le attività previste dal modello di relazioni sindacali definito con la presene intesa, verrà costituito un Coordinamento Nazionale RSU Wind Tre, composto da 44 delegati complessivi, eletti all'interno della RSU secondo quanto previsto dal richiamato Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014 e che avrà la rappresentanza, congiuntamente alle Segreterie Nazionali, per i temi di rilevanza nazionale.
- 2.6. In occasione degli incontri con l'Azienda (compreso il giorno precedente, qualora risulti necessario per la preparazione dell'incontro stesso) e per un massimo di 4 ulteriori coordinamenti tra RSU nel corso dell'anno (richiesti unitariamente o per singola organizzazione), a queste RSU verranno rimborsate le spese di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia; nel caso di incontri che non abbiano un ordine del giorno di portata generale, le OO.SS. ed il Coordinamento Nazionale valuteranno di limitare la partecipazione ad un numero inferiore di membri del Coordinamento stesso, comunque idoneo a garantire l'efficace trattazione degli argomenti in discussione.
- 2.7. I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale RSU Wind Tre dovranno essere comunicati alla Direzione Aziendale da parte delle OO.SS. di appartenenza.
- 2.8. Per quanto non previsto dal presente accordo troveranno applicazione le disposizioni del testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014.

3. RLS



- 3.1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) saranno individuati tra i componenti della RSU.
- 3.2. In caso di dimissioni di un RLS, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti; nel caso in cui nell'unità produttiva non dovesse essere più presente alcun candidato, l'O.S. di appartenenza del dimissionario provvederà alla designazione di un sostituto, individuandolo tra le RSU in carica.
- 3.3. Per quanto non previsto dal presente accordo troveranno applicazione le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

4. **Permessi sindacali**

- 4.1. A ciascuna RSU sono riconosciute 96 ore retribuite su base annua per l'espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della L. 300/70.
- 4.2. A ciascun RLS sono attribuite le ore di permesso previste dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, eventualmente cumulabili con quanto previsto al punto precedente.
- 4.3. Le ore impiegate per la partecipazione agli incontri con l'azienda (ivi inclusi quelli in sede territoriale o di Commissione/Osservatorio/Gruppo di lavoro) sono estranee al monte ore di cui al presente accordo.
- 4.4. I permessi sindacali andranno richiesti, con il preavviso contrattualmente previsto ed in forma scritta, al Responsabile HR territorialmente competente ed al responsabile diretto del rappresentante sindacale interessato.
- 4.5. Inoltre, a completamento di quanto sopra, si specifica che, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive:
 - durante l'orario di lavoro i dipendenti potranno chiedere l'autorizzazione ai loro superiori per recarsi a colloquio con le RSU, nei locali destinati a tal fine, senza comunicare l'argomento del colloquio (durante tali assenze gli interessati saranno regolarmente retribuiti);
 - i componenti le RSU potranno assentarsi dal posto di lavoro in qualsiasi momento, per svolgere attività sindacale, a frazioni minime di 30 minuti, informando preventivamente i diretti superiori e notificando comunque l'assenza al Responsabile HR territorialmente competente.

5. **Bacheca elettronica**

- 5.1. Per quanto concerne il diritto di affissione previsto dall'art. 25 della L. 300/70, le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 11 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
- 5.2. Pertanto, l'Azienda procederà all'implementazione di una bacheca elettronica (intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima) in ciascuna sede aziendale in cui risulti regolarmente costituita una RSU ai sensi di quanto previsto dal presente accordo.
- 5.3. Nelle unità produttive di rilievo multi-regionale verrà data visibilità ai comunicati di tutti i territori interessati.
- 5.4. La bacheca elettronica potrà essere utilizzata dalle RSU e dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo per la diffusione di comunicazioni (contenenti testi ed, eventualmente, foto) relative a:
 - testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro; il diritto di affissione sarà esercitato, caso per caso dalle RSU di unità produttiva;
 - comunicazioni di carattere generali concernenti l'attività delle OO.SS. e quella delle strutture locali di RSU;
 - comunicazioni riguardanti la convocazione di assemblee nelle singole unità produttive aziendali.


- 5.5. In ogni unità produttiva la RSU comunicherà alla Direzione aziendale i nominativi dei 3 componenti abilitati all'invio dei documenti da pubblicare; le comunicazioni saranno pubblicate nella intranet dalla Direzione aziendale entro 24 ore dal ricevimento;
- 5.6. Poiché ciò dovrà avvenire con modalità che garantiscano la sicurezza dei sistemi informativi aziendali ai suddetti rappresentanti sindacali sarà garantita la necessaria formazione di tipo tecnico.
- 5.7. La bacheca sindacale attivata nella intranet sarà articolata in 4 aree, dedicate rispettivamente alle RSU e a ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo; a loro volta tali aree saranno suddivise in sezioni, secondo un criterio di corrispondenza con le sedi aziendali (i lavoratori di ciascuna sede potranno consultare esclusivamente la sezione riservata alla RSU della propria unità produttiva nonché, per l'area riservata alle OO.SS., la sezione riservata alle strutture nazionali e quella della regione in cui è ubicata la sede di appartenenza).
- 5.8. Potranno essere inseriti nella sezione riservata alle RSU i documenti che siano stati approvati dalla maggioranza dei componenti la RSU medesima; pertanto verranno eliminati quei documenti per i quali almeno la metà della RSU dovesse avanzare una esplicita richiesta di rimozione.
- 5.9. I documenti inseriti nella bacheca elettronica non dovranno in alcun modo, per quantità e tipologia, causare problemi di ordine tecnico per la gestione e il funzionamento delle applicazioni informatiche di supporto; nel caso in cui dovessero manifestarsi criticità di tipo tecnico che possano pregiudicare il sistema informativo aziendale, previa informazione alle strutture sindacali interessate, l'Azienda potrà provvedere alla rimozione dei documenti che abbiano determinato la malfunzione.
- 5.10. I comunicati di cui al presente punto saranno conservati nella bacheca elettronica ed accessibili per un periodo di 3 anni dalla data di immissione.
- 5.11. Le OO.SS. e le RSU saranno responsabili a tutti gli effetti di quanto diffuso mediante la bacheca sindacale elettronica.
- 5.12. Sarà inoltre garantito, attraverso i sistemi in dotazione, l'accesso alla bacheca elettronica di cui sopra anche ai lavoratori che operino in mobilità, nonché a quelli in telelavoro e smart-working.
- 5.13. L'attuazione di quanto sopra non è sostitutiva degli spazi di affissione previsti dalla L. 300/70 e dal CCNL.
- 5.14. Per eventi nazionali di particolare rilevanza (ad es. rinnovo del CCNL, sottoscrizione di accordi aziendali, iniziative di carattere sindacale anche a livello interconfederale), l'Azienda si rende disponibile a dare evidenza attraverso la Intranet di un nuovo documento all'interno della bacheca elettronica.

6. Posta elettronica

- 6.1. Nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 sarà creato un account di posta elettronica per le rappresentanze sindacali effettivamente costituite.
- 6.2. L'utilizzo di tale account sarà consentito esclusivamente per comunicazioni con le OO.SS., con la direzione aziendale e per ricevere eventuali segnalazioni da parte dei singoli lavoratori; sarà inoltre consentito l'uso della posta elettronica ai singoli componenti le RSU per reciproche comunicazioni di interesse sindacale, anche verso altre unità produttive.
- 6.3. Resta inteso che le comunicazioni elettroniche a carattere collettivo dovranno essere gestite esclusivamente attraverso lo strumento della bacheca elettronica di cui al punto precedente.

7. Assemblee sindacali

- 7.1. I dipendenti che parteciperanno alle assemblee dovranno registrare, con le modalità ordinarie, l'uscita dal servizio ed il successivo rientro, al fine di consentire una puntuale gestione amministrativa del relativo monte ore.



7.2. Di norma le assemblee verranno indette congiuntamente, saranno scaglionate e nell'ambito del medesimo sito produttivo-in un massimo di 3 nell'arco della stessa giornata, e si dovrà evitare la contestualità tra diversi siti produttivi.

8. Disposizioni finali

8.1. Il presente accordo disciplina ex novo gli istituti sopra individuati. Deve quindi considerarsi superato e sostituito quanto attualmente in essere relativamente agli istituti ed alle materie regolate dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

per Wind tre S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A., 3Elettronica Industriale S.p.A.

p. la Slc Cgil

p. la Fistel Cisl

p. la Uildom Uil

COMPOSIZIONE UNITA' PRODUTTIVE E DISTRIBUZIONE RSU e RLS
(Marzo 2017)

Macro Regione	Unità Produttiva	Sedi
Nord-Ovest	Piemonte - Aosta	Torino - Aosta-Cuneo-Domodossola
	Ivrea	Ivrea
	Genova	Genova
	Milano	Milano - Trezzano sul Naviglio - Rho
	Lombardia Est	Bergamo-Sondrio
Nord Est	Veneto	Venezia- Padova - Ponte delle Alpi
	Veneto - Trentino	Verona-Sanmartino Buon Albergo-Trento
	Friuli Venezia Giulia	Udine
	Emilia-Romagna	Bologna-Casalecchio di Reno -Parma
Centro	Ancona	Ancona
	Sardegna	Cagliari-Sassari
	Abruzzo	Chieti Pescara
	Toscana - Umbria	Firenze - Calenzano - Terni
	Toscana Ovest	Pisa - Pomarance
	Roma	Roma - Fiumicino
Sud	Puglia	Bari - Bitritto - Brindisi - Foggia
	Campania - Basilicata	Pozzuoli - Napoli
	Calabria	Catanzaro - Lamezia Terme - Rende
	Catania	Catania
	Palermo	Palermo

16